



CICERONE



ORGANO DI INFORMAZIONE DEI PENSIONATI

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/04 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB - Roma - 4/2005 - Ottobre - Novembre - Dicembre

felice 2006



CICERONE

Bimestrale S.A.PENS.
Sindacato Autonomo Pensionati

Via Magenta, 13 - 00185 Roma
Sito internet: www.sindacatoorsa.it
e-mail: sg.sapens@sindacatoorsa.it

Direttore responsabile
Elena Maccanti

PEGASO Società Cooperativa
Corso Palestro, 3 bis - 10122 Torino

Direttore editoriale
Rosa Mellina

Coordinatore editoriale
Giorgio Bono

In redazione
Fausto Mangini • Giuseppe Pisano
La Redazione
Giuseppe Torrente • Gaetano Trigiglio
Pier Luigi Villa

Progetto grafico
Pegaso Società Cooperativa

Stampa
Arti Grafiche San Rocco
Grugliasco (TO)

Reg. Trib. di Roma n. 536/2000 del 13/12/2000

Concessionaria per la pubblicità
Pegaso Società Cooperativa
Corso Palestro, 3 bis - 10122 Torino
Tel. 011 5171242 - Fax 011 539473
e-mail: pegasoin@tin.it



Il S.A.PENS. cura la diffusione della rivista in base a una mailing list, continuamente aggiornata. Ai sensi dell'Art. 13, comma 1 della Legge n. 675/96 sulla "Tutela dei dati personali", ciascun destinatario della pubblicazione, ha diritto in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente di fare modificare o cancellare i propri dati personali, o semplicemente di opporsi al loro utilizzo. Tale diritto può essere esercitato scrivendo a:

Pegaso Società Cooperativa
Corso Palestro, 3 bis - 10122 Torino

La Pegaso lascia agli autori la responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati e agli artisti quella dei contenuti espressi nelle loro opere.

Il S.A.PENS. ha una propria indissolubile autonomia decisionale. Ai soci è garantita la più ampia libertà di espressione, assicurando il reciproco rispetto di tutte le opinioni politiche, ideologiche e di fede religiosa. Nel contempo il sindacato respinge e non ammette alcuna influenza e ingerenza di organismi politici, ideologici e religiosi ...

(Dall'art. 2 dello Statuto S.A.PENS.)

sommario

- 3** **Basta subire!**
- 4-5** **Ennesima provocazione**
- 6-7** **È Natale...**
- 7** **Ultima ora: Pensionati 2000/2001**
- 7** **Ricorsi Pensioni di Reversibilità**
- 8** **Auguri / Perequazione delle Pensioni 2006**
- 9** **Pensioni di Reversibilità... ridotte**
- 10-11** **Una rondine non fa primavera!**
- 11** **Dichiarazione Redditi Mod. 730 Anno 2006**
- 12-13** **Qual buon vento! La Perdonanza celestiniana**
- 14-16** **Notizie in breve**
- 16-17** **Frammenti di storia: ... l'esatta applicazione della norma**
- 17** **Errata corrige**
- 18-19** **I vostri quesiti**



BASTA SUBIRE!

Anche l'ultima legge di bilancio della XIV legislatura è andata. Una finanziaria non solo sbagliata, ma dannosa per il paese, che non risponde alle richieste dei pensionati. Programmata per rispettare gli impegni europei a danno delle categorie più deboli, con l'aumento dei vari balzelli locali e nazionali.

Ancora una volta i pensionati non hanno avuto nessuna risposta alle loro richieste: il recupero del potere d'acquisto delle pensioni, la restituzione del fiscal-drag, l'equiparazione della deduzione fiscale per la no-tax area al lavoro dipendente, la mancanza dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale, gli aumenti dignitosi per le pensioni più basse. Nessun beneficio, ma la solita beffa che aumenterà la disuguaglianza! La popolazione dei pensionati e degli anziani necessita di maggiore attenzione. Un popolo di 18 milioni di persone che chiedono rispetto, che sono pronti a reagire al degrado della condizione umana. Una categoria importante per la società, ma che subisce i ritardi da parte del Governo centrale, delle Regioni, dei Comuni nella creazione di uno stato sociale sempre più rispondente alle proprie esigenze. Dimenticati da tutti, *ricordati solamente per la festa dei nonni, per l'aiuto socio-economico alle famiglie, per la cura dei nipotini.* Una situazione di grave disagio economico venutosi a determinare, con la compiacenza delle Confederazioni Sindacali tradizionali, in virtù delle varie riforme previdenziali succedutesi dal 1992 ad oggi. Riforme illustre (Amato, Dini, Prodi, Maroni) varate da Governi di tutte le tendenze politiche, che hanno permesso, con la gioia di tutti, di portare i conti dell'INPS in attivo come non accadeva da quaranta anni. Non ancora soddisfatto, il Ministro del Lavoro, avviando la verifica decennale prevista dalla riforma Dini, non esclude la revisione dei coefficienti per tener conto dell'allungamento della vita. Coefficienti che, sulla base del più recente scenario di previsione ISTAT, potrebbero ridurre le pen-

sioni interessate dal 4,3 al 5,5%. Le iniziative di riforme per il contenimento della spesa pubblica, sono intervenute non solo sulle modalità di calcolo e sui requisiti di accesso alla pensione ma anche sulla revisione dei meccanismi di indicizzazione. Vanno dunque creati interventi per realizzare un'efficace difesa del potere d'acquisto delle pensioni che vanno da una effettiva rilevazione dell'inflazione attraverso la creazione di un paniere specifico per i pensionati, alla revisione dell'Irpef volta a ridurre il carico fiscale per i pensionati (in Europa la tassazione delle pensioni varia tra l'1 e il 2%, mentre in Italia è equiparata a quella di tutti i cittadini), non escludendo un parziale recupero delle perdite subite dalla data di quiescenza ad oggi. Il richiamo della Corte Costituzionale non può continuare ad essere disatteso. Il disegno di legge S. 3291 del Senatore Manfredi e l'AC 5977 di settantasette Deputati, fermi da troppo tempo nei cassetti delle Commissioni preposte, vanno considerati come basi di partenza per una legge non più rinviabile. Come reagire allora alle continue provocazioni subite negli ultimi anni? Raccolte di



firme, manifestazioni di piazza, forme di protesta inconsuete come quelle delle catene umane o dei boicottaggi vari non intaccano più la presunzione dei governanti di turno. Non resta dunque che riappropriarci dell'unica arma democratica a disposizione di 18 milioni di pensionati e del 42% degli italiani a rischio povertà: **il voto**. Non dimenticando che i lavoratori di oggi saranno i pensionati di domani, già dalla prossima scadenza politica, dovremmo ipotizzare la partecipazione diretta dei pensionati nelle scelte economiche del paese, non continuando a delegare personaggi più attenti ai propri interessi e meno a quelli dei soggetti più deboli.

Giuseppe Torrente



ennesima provocazione

Poco più di un anno fa, sulle pagine di questo nostro notiziario, avevamo affrontato l'annosa questione inerente la corretta applicazione dell'articolo 1 della legge 29/1/1994 n. 97. L'iniziativa scaturiva dalla sentenza 91/2004 della Corte Costituzionale che aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge, sollevata, in riferimento agli articoli 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Bologna. Ravvisando palesi contraddizioni nelle dichiarazioni della Consulta, avevamo sollecitato un intervento del legislatore che potesse mettere fine alla spaccatura, tuttora in atto, all'interno della Magistratura. Ricordiamo che, seppure in presenza di decisioni della Corte di Cassazione negative per i ricorrenti, innumerevoli Tribunali e Corti d'Appello continuano ancora oggi a sentenziare che l'i.i.s. inserita nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita va commisurata al 60% senza subire una ulteriore valutazione del 80% riducendosi così al 48%. Nel corso dell'attuale legislatura numerose iniziative parlamentari sono state intraprese per porre fine alla discriminazione subita dai pensionati. Avevamo sperato che all'interno della XI Commissione Lavoro della Camera prevalesse il buon senso, tale da mettere a posto le cose. Ci eravamo decisamente illusi!!! Giovedì 3 novembre scorso, la stessa commissione ha adottato un testo unificato elaborato nella sede del Comitato ristretto come testo base per il proseguimento della discussione.

Cinque minuti di discussione (dalle 11.55 alle ore 12.00) per consumare l'ennesima beffa ai danni dei pensionati, ancora oggi in attesa di una giustizia mai riconosciuta. Il testo unificato

(di seguito riportato), scaturito dalle proposte di legge C777 Napoli, C1666 Fiori, C1883 Costa, C3421 Miliotto, C3803 Miliotto, C4301 Molinari, C5056 Fiori, non tiene assolutamente conto dell'interpretazione autentica della norma che solo il Parlamento può dare nell'ambito delle sue esclusive prerogative. Esso si limita a dettare condizioni per la riapertura dei termini per l'acquisizione del diritto dei pensionati posti in quiescenza antecedentemente al 30/11/1984. Tutto ciò malgrado le proposte di legge 3421 e 4301 si riferissero precisamente all'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 29/1/1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale per la determinazione della buonuscita in favore dei dipendenti pubblici. A quanto fin qui detto, aggiungiamo un paio di considerazioni:

- perché illudere i pensionati a pochi giorni dello scioglimento della Camere sapendo che il provvedimento non diventerà mai legge dello Stato? Dalla presentazione della proposta C777 (12/6/2001) sono infatti trascorsi ben **quattro anni e mezzo** senza nessuna concreta iniziativa della Commissione preposta e delle Commissioni 1° - 2° e 5° chiamate anche esse ad esprimere pareri;
- l'opera di previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato (Opafs), citata all'articolo 6, è stata soppressa da parecchi anni, eppure i nostri parlamentari la ritengono ancora oggi in vita. Fermo restando i dubbi di questa tardiva iniziativa parlamentare, la Segreteria Generale, con nota del 14 novembre scorso, ha chiesto al Presidente della XI Commissione ed al Sottosegretario per la Funzione Pubblica la modifica del testo base.

Questo il testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Lavoro:

Art. 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 della legge 29/1/1994, n. 87, ai dipendenti dello Stato, delle aziende pubbliche e degli enti pubblici non economici posti in quiescenza prima del 30 novembre 1984, nonché a coloro per cui non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti atinenti alla liquidazione dell'indennità di fine servizio e analogo trattamento, compete, a domanda, la riliquidazione della pensione comprensiva della indennità integrativa speciale sulla base di calcolo della indennità di buonuscita o di analogo trattamento.

Art. 2. Il modulo per la domanda di cui all'articolo 1, approntato dagli enti eroganti in forma unificata, è pubblicata in fac-simile nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3. Le domande di cui all'articolo 1 devono essere presentate agli enti erogatori entro sei mesi dalla pubblicazione del fac-simile del modulo nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 2.



Art. 4. Sulla liquidazione della pensione ricalcolata ai sensi dell'articolo 1 è trattenuto a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali, in unica soluzione, a cura dell'ente erogante, il contributo previdenziale obbligatorio afferente la maggiorazione apportata dalla introduzione della indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto.

Art. 5. A seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 1, i giudizi pendenti alla data della presentazione della domanda stessa, aventi per oggetto la richiesta di riliquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, con l'inclusione della indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Art. 6. Le spese sostenute dalla gestione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, dall'Opera di previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato e dall'Istituto postelegrafici per la riliquidazione della indennità di buonuscita prevista dall'articolo 1, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi dell'articolo 4, sono rimborsate dallo Stato e decorrono dall'anno 2005, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate.

Giuseppe Torrente



SEGRETERIA GENERALE
Sito internet: www.sindacatoorsa.it

Via Magenta, 13 - 00185 Roma - Tel/Fax: 06/4440361
E-mail: sg.sapens@sindacatoorsa.it

Prot. n. 159/sg/tg

Roma 14/11/2005

On. Domenico Benedetti Valentini
Presidente XI^a Commissione Permanente
Camera dei deputati

p.c. **Sen. Learco Saporito**
Sottosegretario di Stato
per la Funzione Pubblica

Oggetto: C777 ed abbinate

In riferimento all'oggetto ed in merito al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 03 novembre u.s., la Scrivente ritiene indispensabile una integrazione all'articolo 1 ed una correzione all'articolo 6.

Così come enunciato nelle proposte di legge C3421 e C4301, solo il Parlamento può dare, nell'ambito delle sue esclusive prerogative, una interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 87/94.

L'Opera di previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato (ex Opafs) ha da anni cessato la propria attività ed attualmente le prestazioni previdenziali dei ferrovieri sono erogate dal Fondo Speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato s.p.a. presso l'Inps.

Alla luce delle suddette considerazioni, il testo base andrebbe integrato e modificato nel seguente modo:

- l'articolo 1 va così integrato " *l'articolo 1, comma 1, lettera b) dalla legge 29 gennaio 1994, n. 87, si interpreta nel senso che la misura del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale in godimento alla data della cessazione dal servizio deve essere computata per intero nella liquidazione escludendo l'applicazione dell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.*
- all'articolo 6, le parole *dall' Opera di previdenza e assistenza ferrovieri dello Stato* vanno sostituite da *dal Fondo Speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.*

La Scrivente resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

Segretario Generale
S.A.PENS. - Or.s.a.
Torrente Giuseppe

è Natale...

Il 25 Dicembre si celebra la ricorrenza della nascita di Gesù Cristo: il Santo Natale. Per il mondo della religione Cristiana è la festa per antonomasia, in essa convergono motivi tipicamente religiosi e tradizioni popolari. In origine il Natale era il giorno della morte dei Santi (non sembri una incongruenza!), perché in quel giorno i Beati, prediletti da Dio, nascono alla vera vita, quella celeste. E allora perché e come è stato individuato il 25 Dicembre quale giorno in cui nacque Gesù Cristo? E' certo che nei testi sacri cristiani, *pre et post mortem* di Gesù Cristo, non si trova traccia della data della nascita di Gesù e, conseguentemente, di festa della Natività. Si deve giungere al III secolo d.C., quando alcuni scrittori la ipotizzarono al 6 Gennaio o al 21 o al 25 Marzo, in coincidenza con l'equinozio primaverile. Tesi non suffragata da alcun riscontro. Ed allora perché individuarla proprio il 25 Dicembre?

La risposta più razionale si trova nel calendario civile romano che dà una soluzione logica ed universalmente, ormai, accettata dagli studiosi, credenti e non, trattandosi di riferimenti storicamente consolidati. Il calendario civile romano il 25 Dicembre celebrava il solstizio invernale e la nascita del sole invitto (*dies natalis invicti solis*). Per i Romani la ricorrenza era motivo di grande festa: canti, balli, fastosi pranzi e gioiosi *ludi circensi* (giochi che si svolgevano in un circo).

Alla data di questa festa pagana, 25 Dicembre, i cristiani sovrapposero la festa della nascita del vero Sole di Verità e Giustizia: Gesù!

La sovrapposizione, come è chiaro, entrava nel metodo e nel merito, sostituendo i riti pagani con la festa della nascita del Redentore del mondo,

pur mantenendo gli aspetti folcloristici che appa-
gavano la tradizione di festa del popolo. A ripro-
va di ciò festeggiamenti della nascita di Gesù, al
25 Dicembre, sono menzionati da scritti del IV
secolo d.C., sotto il pontificato di Papa Liberio.
Ben presto la festa del Santo Natale si diffuse in
tutto l'Occidente, per poi espandersi sino ad
Alessandria e Gerusalemme, con liturgie diversifi-
cate e rapportate ai luoghi di culto.

E' così che, con il trascorrere del tempo, al culto
liturgico di commemorazione della nascita di
Gesù si accompagnò la sopravvivenza delle
celebrazioni domestiche e popolari: i
ceppi, i fuochi, i falò, i giochi tipici delle fe-
ste per l'antico solstizio, che davano una
parvenza materiale di maggiore consenso
al dovere religioso di sacra rimembranza.

Nelle celebrazioni do-
mestiche e popolari un
posto di rilievo hanno il
Presepe e l'albero di
Natale. Il Presepe o Pre-
sepio è la tipica, esclusi-
va, usanza di rappresen-
tare plasticamente la
scena di Gesù bambi-
no appena nato, in una
grotta con Maria e
Giuseppe, il bue e l'asinello, i Re Magi ed i pa-
stori venuti a rendere omaggio al Figlio di Dio. Fu
San Francesco d'Assisi, nel lontano 1223, ad in-
trodurre tale usanza, per meglio magnificare, con
esempi terreni di vicende divine, la potenza e l'a-
more di Dio.

L'espansione geografica di tale usanza portò a
configurazioni del Presepe diverse da territorio a
territorio: da quello domestico, artigianale, a
quello di alta valenza artistica, opera di maestri
che sublimarono, in alcuni casi, la sopravvivenza
della loro memoria con la composizione del Pre-



sepe, i cui dati scenografici, spesso, suscitano stupore ed estasiata ammirazione. L'Europa centro-settentrionale ci portò l'usanza dell'albero di Natale, quale retaggio di antichi riti agrari. Generalmente l'albero di Natale è un piccolo abete ornato ed illuminato con coloratissime quanto piccolissime lampadine, sotto al quale vengono posti i doni per parenti ed amici.

Ai bambini i doni li porta Babbo Natale: è la figura che ha accompagnato la nostra infanzia e ne ha formato il comportamento (chi non ricorda l'infantile corsa a grandi, virtuose iniziative per ingraziarsi Babbo Natale e tendere al merito dei suoi doni?). Tutto ciò sino alla coscienza della maggiore età. Già, la maggiore età! Per i bambini non è il raggiungimento temporale anagrafico, ma la presa di coscienza che Babbo Natale non esiste! Tutto aveva inizio da qualche dubbio personale, poi gli amichetti, i cuginetti, con fare da grande rafforzavano i dubbi, accompagnando il dire con sufficienza e derisione. Con tanta ansia ci si rivolgeva ai genitori i quali, un po' farfu-

gliando, davano la comunicazione ufficiale: Babbo Natale non esiste. Tale notifica è, forse, il primo grande tradimento che la vita propone!

Grande delusione, gran dolore! Però si è raggiunta la maggiore età! In questo periodo stanno partendo o sono già partite migliaia e migliaia di lettere da bambini di tutto il mondo indirizzate a Babbo Natale. Si chiedono doni, ma anche interventi per necessità contingenti (il bambino sa che Babbo Natale è molto amico di Gesù).

Natale, Natale! Tutto è vestito a festa: i negozi particolarmente illuminati, la gente molto disponibile e, nella tipica aria gelida, musiche tradizionali infondono gioia e serenità. E' la festa della Coscienza, che l'esistenza umana non si riduce a sola sopravvivenza, della Speranza in una vita ed in un mondo migliore, della Fede in Gesù Cristo, Verbo di Dio, approdo stabile e costante.

Buon Natale a tutto il mondo!

Giuseppe Pisano

Ultima ora

Pensionati 2000/2001

Ai colleghi collocati in quiescenza negli anni 2000/2001 stanno arrivando in questi giorni avvisi di pagamento di notevole importo (3.000 - 4.000 €) **per conguagli Irpef**. Ciò è dovuto ad un errore tecnico nell'esposizione del TFR in seguito al quale il Ministero delle Finanze ha applicato aliquote non corrette. Gli interessati possono mettersi in contatto con la **massima urgenza entro i 30 giorni** previsti per il pagamento con le Segreterie Regionali o Provinciali che daranno le indicazioni necessarie per le eventuali rettifiche.

Ricorsi Pensioni di Reversibilità

Un'importante vittoria è stata conseguita a Genova.

In ottobre due sentenze favorevoli della Corte dei Conti hanno accolto il ricorso di due vedove di pensionati ferroviari nostre iscritte volto ad ottenere il riconoscimento del 100% dell'Indennità Integrativa Speciale sulla pensione di reversibilità attualmente pagato al 60%.

Alle stesse saranno così liquidati la contingenza intera sulla pensione e gli arretrati maturati maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.



Una nuova aurora

a tutti gli uomini di buona volontà

il **S.A.Pens.** porge agli associati e alle loro famiglie
fervidi auguri di Buone Feste
auspicando un sereno Anno Nuovo.

Con l'occasione invita gli associati a ritirare presso le Segreterie
la tessera per l'anno 2006 e i gadgets.

Perequazione delle Pensioni per il 2006

Mentre l'Istat registra una variazione di più 2,2% dell'indice nazionale dei prezzi al consumo su base annua, gli enti di previdenza stanno già aggiornando i mandati di pagamento con una rivalutazione del 1,7% delle pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2006.

La rata di gennaio comprenderà anche il conguaglio per il 2005 pari allo 0,1%, derivante dalla differenza dello scostamento tra l'1,9% e il 2% registrato dall'Istituto Centrale di Statistica come valore definitivo per il 2004.

L'aumento per le diverse fasce di reddito sarà così ripartito:

• **1,7% sulla fascia di pensione fino a 1.261,29 €**

• **1,530% sulla fascia compresa tra 1.261,30 e 2.102,15 €**

• **1,275% sulla quota mensile eccedente 2.102,16 €**

Ecco i nuovi importi:

Trattamenti minimi

Pensioni minime	427,58 €
Pensioni sociali	314,58 €
Assegni sociali	381,72 €

INVALIDITÀ

a) invalidi civili

Invalidi totali	238,07 €
Invalidi parziali	238,07 €
Indennità di frequenza	238,07 €
Indennità di accompagnamento	450,78 €

b) ciechi civili

Ciechi assoluti	257,47 €
Ciechi parziali (ventesimisti)	238,07 €
Ciechi parziali (decimisti)	176,67 €
Indennità speciale	164,96 €
Indennità di accompagnamento	689,56 €

c) sordomuti

Pensione	238,07 €
Indennità di comunicazione	226,53 €

Aumenti vergognosi che andranno da 26 a 65 centesimi giornalieri per pensioni medio-basse, che saranno ulteriormente ridotti per effetto delle addizionali regionali e comunali.

Il tutto senza aver mai messo

mano alla revisione del paniere tenendo conto delle quotidiane esigenze degli anziani, ma soprattutto senza avere tenuto conto, dopo la riforma previdenziale del Governo Amato (abolizione dell'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale), che il Disegno di legge 503/92 aveva previsto il confronto con le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati per definire l'ammontare della perequazione automatica delle pensioni in occasione della predisposizione della legge finanziaria.

Un impegno mai rispettato da nessun Governo (di destra, di sinistra, tecnico ecc...), da nessun Parlamento e da nessuna maggioranza che dal 1992 ad oggi hanno avuto tutte le connotazioni possibili ed immaginabili.

Un atteggiamento non più tollerabile, che ha determinato la perdita del potere d'acquisto di tutte le pensioni, senza che nessuno abbia posto fine a questo massacro, malgrado i ripetuti solleciti della Corte Costituzionale.

La Redazione



PENSIONI DI REVERSIBILITÀ...

RIDOTTE



Risparmi anche sulle pensioni di reversibilità.
Legge 335/95 (la c.d. legge Dini)

Sono sempre i Pensionati ad essere colpiti dalla mannaia dello Stato Risparmioso.

Alcuni effetti negativi della legge 335/95, si fanno sentire soltanto oggi o peggio, alcuni pensionati solo ora si accorgono di decurtazioni di assegni pensionistici relativi a pensioni di reversibilità. Come è noto la legge in questione diede notevoli *sforbiciate* agli assegni pensionistici e fu il primo doloroso passo di un cammino che si conclude con la riforma pensionistica recentemente approvata e che forse costringerà milioni di lavoratori, oggi giovani, ad andare in pensione... senza la pensione. Oggi si entra tardi nel mondo del lavoro, il lavoro è *rigorosamente precario* è dunque ben difficile mettere insieme 40 anni di contributi. In molti ci chiediamo quale è il vero obiettivo delle riforme pensionistiche: risparmi per le casse dello Stato o costringere milioni di lavoratori a ricorrere a sistemi pensionistici alternativi come contratti assicurativi ed altro?

Solo oggi vengono fuori alcuni casi relativi alla disciplina del trattamento pensionistico a favore di superstiti di assicurati, che pur avendo conseguito la pensione di reversibilità prima dell'entrata in vigore di detta legge: 16/8/1995, oggi si vedono decurtare la pensione di reversibilità del 25 - 40 o 50% a secondo del reddito personale del beneficiario. Pur condividendo lo spirito della legge non

si capisce perché la legge va addirittura applicata a pensioni di reversibilità conseguite in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. E' dunque una legge retroattiva? Si chiedono i *malcapitati*.

In verità la ripetuta legge non è retroattiva, secondo le norme preliminari al codice civile:

Disposizioni sulla legge in generale art. 11 *Efficacia della legge nel tempo*.- La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25).

La furbizia, però, di taluni politici è tanto grande che riesce ad annullare, con piccoli artifici, un principio fondamentale di ogni sistema giuridico: **l'irretroattività della legge.**

La normativa di cui *all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995*, non ha effetto retroattivo ma l'ultima parte del comma in questione stabilisce che *sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.*

Pertanto, in molti casi, oggi, non vengono attribuiti i futuri miglioramenti (fino al riassorbimento della quota eccedente, rispetto all'integrale applicazione della normativa in esame) ma non può essere ridotto l'importo spettante alla data del 1/8/1995.

In poche parole il titolare di una pensione di reversibilità avrà tale pensione congelata nel tempo, non godrà di alcun aumento...

forse fino alla fine del trattamento pensionistico!
Ecco la norma in questione:

Articolo 1

41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70% limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma.

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Gaetano Trigilio



Una rondine non fa primavera!



Negli ultimi mesi, siamo stati ripetutamente subissati di richieste di chiarimenti e di comportamenti in merito ad alcune pronunce della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro.

Gli argomenti oggetto delle controversie riguardano:



l'applicazione dell'art. 97 del CCNL 1990/92 nel prevedere la realizzazione, nel corso della vigenza contrattuale, di un meccanismo di **pensione complementare** per tutte le qualifiche ferroviarie;



il diritto di avere computato nell'assegno personale pensionabile, l'elemento distinto della retribuzione (c.d. **EDR**) previsto dall'accordo nazionale dell'8/11/1995.

In merito alla problematica inerente la pensione complementare, già nell'edizione del Cicerone 1/2001 avevamo dettagliatamente affrontato l'argomento affermandone il diritto a tutti i ferrovieri che avessero lasciato il servizio attivo a partire dal 1/6/1992.

Con nota prot. 006712 del 7/5/2001 la Direzione Legale Lavoro delle Ferrovie dello Stato ritenne opportuno fornire elementi di conoscenza e di valutazione chiedendone la pubblicazione.

Richiesta prontamente da noi soddisfatta nella successiva edizione del notiziario.

Nel corso di tutti questi anni, il S.A.Pens. ha seguito attentamente e continua ancora oggi a seguire l'evolvere giurisprudenziale della materia, con la dovuta cautela che è propria del suo modo di tutelare i pensionati.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ripetutamente avuto modo di pronunciarsi sull'argomento, ed ad onor del vero non sempre a favore dei pensionati ricorrenti.

Uno solo il principio divenuto certo, perché ripetutamente deciso dalle Sezioni Unite:

nei casi in cui la domanda introduttiva riguarda spettanze di natura sostanzialmente retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro, o come nella specie, prestazioni integrative di fonte contrattuale e di natura privatistica, va dichiarata la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e non quella della Corte dei Conti.

Per quanto attiene invece il *petitum sostanziale*, il Sindacato Autonomo Pensionati ritiene che l'accordo relativo all'applicazione dell'art. 97 del Contratto di lavoro 1990-92 non può essere considerato meramente e dichiaratamente programmatico, dal momento che le stesse FS, con dichiarazione del 1/3/92, a chiarimento di ogni possibile equivoco, avevano precisato che l'accordo dell'8/11/91 era confermato in ogni sua parte e sarebbe stato scrupolosamente rispettato mediante accordo applicativo.

Accordo che era successivamente intervenuto, con l'esplicito richiamo agli accordi del: 6/11/91, 8/11/91, 3/3/92, in data 9/4/92.

La volontà societaria era oltretutto confermata dalla stipula dei successivi accordi quantitativi (13/4/92 settore stazioni, 21/4/92 settore uffici, 22/4/92 settori gestioni, manutenzione corrente rotabili, collaudi, o.g.r., infrastrutture, 23/4/92 settore viaggiante, 30/4/92 settore navigazione, 31/3/92 – 30/4/92 settore macchine).

Un'indiscutibile posizione riconfermata dall'Or.S.A. con nota del 28/11/2001 in risposta ad un'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia del 18/7/2001 con la quale venivano richieste alle Associazioni Sindacali nonché alle Ferrovie dello Stato, stipulanti degli accordi 19/9/91, 6/11/91, 8/11/91, 3/3/92, 31/3/92, informazioni e osservazioni scritte utili a ricostruire la volontà contrattuale espressa all'epoca.

Sul diritto ad avere computato nell'assegno personale pensionabile, di cui al CCNL 1998/99 e percepito nel mese di luglio 1999-2000 (ex premio di esercizio), l'elemento distinto della retribuzione, le disposizioni succedutesi nella regolamentazione collettiva della



materia si possono così sintetizzare:

a) con verbale di accordo del 11/9/1998, tra la Società FS e le O.S. fu convenuto, a decorrere dal 1/2/1998, nell'ambito del salario di posizione organizzativa/professionale di cui all'articolo 80 punti 1 e 2 del CCNL 6/2/1998, la costituzione di un E.D.R. pensionabile. L'allegato 1 del citato accordo determina le quote mensili dovute ad ogni rispettiva qualifica;

b) con circolare del 5/10/1998, la Direzione Generale Holding ne esplicitava la relativa disciplina in merito a:

- ♣ ammontare dell'EDR;
- ♣ disciplina giuridica;
- ♣ disciplina pensionistica;
- ♣ procedura di liquidazione dell'EDR.

La recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, riconfermando la decisione della Corte d'Appello di Trento ed interpretando la volontà delle parti, ha riconosciuto il diritto del ricorrente. Il Collegio Giudicante ha rilevato che l'elemento distinto della retribuzione non è stato escluso dalla definizione dell'assegno personale pensionabile e ne ha tratto la consequenziale computabilità di tale emolumento nel predetto assegno.

Sebbene l'attuale orientamento della Magistratura del Lavoro tenda ad un consolidamento a favore dei ricorrenti, non possiamo ancora affermare la certezza del diritto, che non può

che derivare da una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Questa nostra affermazione, sicuramente non da molti condivisa, è frutto dell'esperienza pluridecennale maturata in materia di contenzioso che ha registrato orientamenti giurisprudenziali *ondivaghi* con relativi danni economici a carico dei pensionati.

Le riforme di sentenze in materia di lavoro straordinario, di ricalcolo dell'indennità di buonuscita sui benefici contrattuali, di diritto a pensione del premio di esercizio, del salario integrativo per l'anno 1993, della corretta applicazione dell'articolo 1 della legge 87/94 (solo per citarne alcune) stanno mettendo in seri guai moltissimi pensionati.

Le richieste di restituzione delle somme percepite in applicazione di sentenze inizialmente favorevoli e successivamente riformate, anche se per taluni casi parzialmente, stanno creando gravi situazioni di disagio economico a soggetti già di per sé deboli in virtù dell'entità della propria pensione.

Ecco il motivo della dovuta cautela ad intraprendere azioni giudiziarie, così come incautamente sollecitate da taluni, privilegiando invece la contrattazione contestualmente alla interruzione dei termini di prescrizione i cui facsimili sono disponibili presso tutte le nostre sedi.

Giuseppe Torrente



DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730 - Anno 2006

Raccomandiamo ai nostri associati che dal mese di gennaio 2006 riceveranno dall'INPS i modd. CUD relativi ai redditi dell'anno 2005 di portare al più presto la documentazione presso le nostre Sedi regionali e provinciali per le incombenze fiscali relative.

Unitamente al Cud riceveranno le lettere in cui viene richiesta la compilazione e presentazione del modello Red sul quale è obbligatorio indicare i redditi conseguiti nell'anno 2005.

Tali lettere meritano la massima attenzione da parte dei riceventi, ***poiché servono a mantenere alcuni importanti benefici corrisposti insieme alla pensione. La mancata compilazione del modello comporta la sospensione dei benefici concessi sulla pensione.***

Con l'occasione ricordiamo che la compilazione dei mod. 730, RED, ISEE è completamente gratuita per gli iscritti. Inoltre le nostre Sedi forniranno consulenza per il calcolo dell'ICI o risolvere le più comuni esigenze fiscali.





Qual buon vento!

LA PERDONANZA CELESTINIANA

Una rievocazione storica che coinvolge
la città dell'Aquila e l'intero Abruzzo

Con la chiusura della Porta Santa si è conclusa all'Aquila quest'anno la 711ª edizione della *Perdonanza Celestiniana*, una rievocazione storica di grande rilievo non disgiunta da una forte componente religiosa e di fede. Anche quest'anno molte migliaia di persone hanno affollato le strade del capoluogo di regione vivendo e facendo rivivere un'atmosfera altamente suggestiva alla città dell'Aquila.

L'atmosfera, creata dalla manifestazione con la semplicità e fedeltà storica, ha saputo ben rappresentare gli ideali di umiltà e fratellanza della personalità di Celestino V, grande Papa e grande uomo. Anche se Dante parla del *papa del gran rifiuto* La Perdonanza è da considerare il primo Giubileo della Cristianità, in anticipo di sei anni rispetto a quello *ufficiale* di Bonifacio VIII.

Un evento storico di grande rilevanza che risulta ancora oggi estremamente attuale per il messaggio di pace, speranza e fratellanza che reca in un mondo dilaniato dalle guerre, dal terrorismo, dal



sottosviluppo, dalla miseria, per molti popoli dei paesi cosiddetti *in via di sviluppo*.

Il nome Perdonanza deriva dalla Bolla del Perdono che Papa Celestino V emanò dalla città dell'Aquila alla fine di settembre del 1294.

Pietro Angelerio da Morrone era nato ad Isernia (secondo la versione più accreditata dagli storici) ed aveva scelto l'Abruzzo interno quale luogo di predicazione e di carità, compreso il circondario sulmonese e l'intero aquilano. Il 5 luglio 1294, dopo due anni di contrasti, il Conclave, riunito a Perugia, designò Pietro Angelerio – tra l'altro fondatore di un ordine che per secoli ha avuto il nome dei Celestini – al soglio pontificio. Un corteo accompagnò il Papa da Sulmona all'Aquila, alla Basilica di Collemaggio, da lui stesso fatta erigere alcuni anni prima, e dove ricevette l'investitura di pontefice.

La cerimonia si tenne il 29 agosto 1294, davanti a una folla immensa presenti il re Carlo d'Angiò e Carlo Martello detto *lo Zoppo*.



A Sulmona nella grande piazza Maggiore si è tenuta una rievocazione storica relativa proprio al viaggio di Celestino ed al momento in cui l'eremita ebbe la notizia della sua investitura a Pontefice. Celestino V fu protagonista di un papato brevissimo: si dimise – unico caso della storia – nel dicembre dello stesso anno e morì a Fumone (in provincia di Frosinone) due anni dopo.

Alcuni seguaci dell'ordine da lui fondato, ne trafugarono le spoglie mortali e le portarono nella basilica dell'Aquila di Santa Maria di Collemaggio, dove tuttora sono esposte alla venerazione dei fedeli. Fu canonizzato nel 1313 con il nome di San Pietro Celestino.

In quei pochi mesi di pontificato, Papa Celestino lasciò alla città dell'Aquila, all'Abruzzo ed a tutto il mondo un'eredità straordinaria.



E ancora oggi è il Sindaco del capoluogo abruzzese a leggere la Bolla del Pontefice, poco prima dell'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, da parte di un Cardinale designato dalla Santa Sede.

L'apertura della Porta Santa, la sera del 28 agosto, è preceduta da un lungo corteo storico (circa mille figuranti in costume d'epoca, in rappresentanza del gruppo storico del Comune dell'Aquila e di altri gruppi di città italiane, sfilano anche figuranti in costume d'epoca della Giostra Cavalleresca di Sulmona, oltre a rappresentanti di istituzioni e del Governo) che, nel primo pomeriggio, parte dal Palazzo Comunale verso Collemaggio.

Celestinus

Alla fine di settembre del 1294, infatti, proprio dalla Basilica di Collemaggio emanò una Bolla con la quale concedeva un'indulgenza plenaria e universale a tutta l'umanità, senza distinzioni. Un evento eccezionale, visto che accadeva in un periodo in cui il perdono era spesso legato alla speculazione e al denaro, cosa molto deprecabile della Chiesa di allora, tanto che produsse scismi e proteste (il movimento protestante nacque proprio da quelle circostanze). La Bolla portava nel mondo di allora concetti di pace, solidarietà e riconciliazione ma poneva due condizioni per ottenere il perdono: l'ingresso nella basilica di Collemaggio, nell'arco di tempo compreso tra le sere del 28 e del 29 agosto di ogni anno, e l'essere *veramente pentiti e confessati*. Sei anni prima della Bolla di Bonifacio VIII, che istituiva l'Anno Santo ufficiale della Chiesa, all'Aquila era nato il Giubileo. Gli aquilani hanno sempre custodito gelosamente la *Bolla della Perdonanza*, oggi conservata nella cappella blindata della Torre del Palazzo Comunale. Gli antichi statuti civici vollero che, proprio perché erano stati i cittadini a proteggere il prezioso documento, fosse l'autorità civile a indire la Festa del Perdono, rispettando, comunque, il dettato di Papa Celestino.

I personaggi più importanti del corteo sono la *Dama della Bolla*, che porta l'astuccio nel quale fino al 1997 era conservata la *Bolla del Perdono*, ed il *Giovin Signore*, che porta il ramo d'ulivo con il quale il Cardinale percuote per tre volte la Porta Santa, ordinando, con questa simbologia, la sua apertura. Il ramo d'ulivo, la Bolla e le chiavi della Porta Santa della basilica di Collemaggio (la chiesa è di proprietà del Comune), sono conservati nel forziere della Torre Civica.

La *Bolla del Perdono* rimane esposta per un giorno intero nella Basilica di Collemaggio e viene riportata in Comune la sera del 29 agosto, dopo la chiusura della Porta Santa.

L'autenticità della *Bolla della Perdonanza*, la cui commemorazione è accompagnata, da una settimana di feste non proprio religiose, come concerti, rassegne, convegni e mostre, è stata confermata dagli uffici ed autorità responsabili del Vaticano.

Nel 1967, infatti, Paolo VI, operò una revisione generale di tutte le indulgenze plenarie, confermando quella di Celestino V, inserita al primo posto dell'elencazione ufficiale.

Gaetano Trigilio



Nuove convenzioni

Nell'ambito dell'ampliamento dei servizi offerti dal S.A.Pens. ai propri iscritti, la Segreteria Generale ha stipulato nuove convenzioni inerenti:

- polizza infortuni e ricoveri;
- cessioni del quinto;
- assicurazione RCA.

a) Venendo incontro alle esigenze dei pensionati, da noi ripetutamente sollecitato, l'INAT (Istituto Nazionale Assistenza Trasporti) ha istituito una polizza infortuni e ricoveri in favore del personale in pensione del gruppo FS e del settore trasporti. La polizza garantisce una copertura assicurativa in caso di infortuni che si verificano nell'arco delle 24 ore e ricoveri in istituti di cura pubblici e privati, conseguenti ad infortunio o malattia.

b) La legge 14/5/2005 n. 80 ha stabilito che i pensionati pubblici e privati possono contrarre prestiti con cessioni di quota di pensione fino al quinto della stessa. La Segreteria Generale è in grado di proporre una convenzione con condizioni particolarmente vantaggiose a tutti i pensionati iscritti. L'erogazione del prestito è garantita fino al compimento del 75° anno di età e la trattenuta avviene direttamente sulla pensione. La convenzione riconosce il diritto alla cessione anche nei confronti dei soggetti che sono stati protestati, pignorati o che hanno altri prestiti in corso. Le rate sono comprensive di ogni onere e costo inclusi i costi assicurativi.

c) La convenzione in essere con la compagnia InLinea-HDI si arricchisce di nuove agevolazioni per gli associati al Sindacato Pensionati dell'Or.S.A.. Particolare riguardo e tratta-

mento è offerto a coloro che hanno una polizza RCA con altre compagnie che decidessero di trasformare il rapporto con HDI assicurazioni. Per maggiori informazioni sulle convenzioni qui riportate nonché per quelle già esistenti, le sedi Regionali e Provinciali sono nelle condizioni di fornire tutti i particolari.

Concessioni di viaggio

E' già tempo di rinnovo della validità per l'anno 2006.

Ferservizi S.p.A. da noi interpellata ci ha comunicato le notizie utili in merito che riportiamo: il personale FS a riposo, se non avesse ancora provveduto ad aggiornare il titolo di viaggio

CLC di 1°/ 2° cl. per sé ed il biglietto viaggi illimitati A1bis/A2bis per il familiare, secondo la vigente normativa (art. 23 del CCNL del Gruppo FS), deve recarsi presso il Centro Rilascio Concessioni di Viaggio di rispettiva competenza con:

1. I suddetti titoli di viaggio, che saranno modificati con il fondino contenente le nove caselle dove apporre annualmente la relativa marca di convalida;

2. La ricevuta del versamento del contributo annuale di gestione di € 15,00 per ciascuno degli anni 2003,2004,2005 effettuato sul c/c postale:

n. 22449391 intestato a Ferservizi SpA – Servizi di Tesoreria – Concessioni di Viaggio – Roma. Il dipendente in pensione che, invece, ha già modificato il titolo di viaggio e ha provveduto al pagamento del contributo di gestione per gli anni 2003,2004,2005 e l'indirizzo fornito è esatto, riceverà a casa dalle Poste Italiane, per conto Ferservizi, una busta contenente: una lettera nella quale è indicata la procedura da seguire

per ricevere **la marca/che di convalida 2006; un bollettino di c/c precompilato** con cui effettuare il pagamento del contributo di gestione 2006 di € 15,00 entro dicembre p.v., la cui ricevuta deve essere conservata e non spedita al CRC; una busta **preaffrancata e preindirizzata** da restituire al CRC insieme **al modulo di convalida e alla fotocopia di un documento legale e valido di riconoscimento**. La marca

potrà essere consegnata

entro il 31/3/2006, da

ta fino alla quale si

può viaggiare con la marca 2005.

Per quanto riguarda il vedovo/a del personale FS in pensione, questo/a riceverà

la suddetta documentazione intestata al proprio congiunto, anche se deceduto/a perché egli rimane sempre il titolare delle concessioni di viaggio. Detto beneficio, infatti, cessa quando il coniuge contrae nuove nozze.

Passaggio generazionale dei beni

Da Palazzo Chigi tramite una recente *newsletter*, è pervenuta la seguente comunicazione: il patrimonio personale accumulato nel corso della propria vita può essere trasferito ai propri figli e familiari in vario modo.

Gli strumenti divergono per la differente procedura da seguire e per i diversi effetti che producono dal punto di vista civilistico e fiscale. Per illustrare nel modo più semplice e schematico possibile quali sono le soluzioni normative previste per il passaggio generazionale del patrimonio, l'Agenzia delle Entrate ha realizzato la **Guida fiscale al passaggio generazionale dei beni. Successioni, dona-**



zioni e cessioni. La nuova guida pone ovviamente l'accento sugli adempimenti richiesti dalle disposizioni fiscali. Viene analizzata, anzitutto, la successione, cioè il modo naturale di trasferimento dei beni e delle partecipazioni in caso di morte del titolare. Inoltre, viene illustrata la possibilità di trasferimento del patrimonio con atto di donazione.

Particolare attenzione viene infine dedicato al trasferimento d'azienda non a titolo gratuito, ma dietro corrispettivo, sotto il profilo sia delle imposte indirette che delle imposte sui redditi (la tassazione è diversa a seconda della qualifica del cedente e della durata del possesso dell'azienda).

Aiuti offerti al pensionato

La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha sentenziato che gli aiuti ricevuti dai familiari non concorrono alla formazione del reddito del pensionato in modo tale da negare, da parte dell'INPS, il diritto alla fruizione dell'assegno sociale. Denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 335 del 1995, l'INPS aveva dedotto che gli aiuti offerti, nella fattispecie, dalla convivente, dalla famiglia della convivente e dalla figlia del ricorrente, fossero considerati tali da costituire reddito. La Corte ha invece ritenuto che la nozione di reddito, pur nel significato ampio desumibile dal testo normativo che fa infatti riferimento a reddito... di qualsiasi natura, non può comprendere le entrate (in questione) trattandosi di erogazioni fatte a titolo di aiuto, e quindi prive del carattere di obbligatorietà e di prevedibilità, sulle quali l'interessato non

può fare affidamento. Percepire somme di denaro in via occasionale da familiari o parenti stretti non costituisce condizione per escludere il diritto all'assegno sociale.

Così come la configurabilità a carico della famiglia di un obbligo giuridico di prestare aiuto al genitore costituisce una mera enunciazione di principio le cui somme non rientrano nella nozione di reddito.

IRPEF su più pensioni

Con effetto dal 1/1/1998 il Decreto Legislativo 314/1997 ha introdotto un nuovo sistema di applicazione delle ritenute Irpef in caso di concorso di due o più trattamenti pensionistici, assoggettabili ad imposta, erogati dallo stesso o da enti diversi, volto a consentire, fra l'altro, l'esonero dei titolari dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 57/2003 ha stabilito che la tassazione sulle pensioni per i titolari di più trattamenti avviene in misura proporzionale agli imponibili delle singole pensioni.

L'INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto ad elaborare le risultanze conseguenti all'applicazione del secondo modulo della riforma fiscale introdotto dalla legge finanziaria 2005 (articolo 1, commi da 349 a 385, legge 30/12/2004 n. 311). Con apposita circolare, l'INPDAP ha comunicato che il Centro Calcoli Pensioni, provvederà a regolarizzare, con effetto dal 1/1/2005, i pagamenti eseguiti sulle partite ed a rideterminare la rata di pensione a decorrere da settembre 2005.

Le differenze tra l'imposta gravante sulla pensione e quella ricalcolata saranno regolariz-

zate ai fini della corretta emissione della certificazione fiscale (CUD). Nel caso di pensioni erogate da enti diversi, il Centro Calcoli Pensioni predisporrà due distinti tabulati. Nel primo saranno compresi i cumuli tra una pensione gestita dall'INPDAP e una o più pensioni erogate da altri enti, mentre nel secondo saranno elencati i cumuli tra più pensioni a carico dell'INPDAP e una o più pensioni gestite da altri enti.

La comunicazione recante l'indicazione dei trattamenti considerati ai fini del cumulo e della conseguente tassazione e l'ammontare delle differenze a credito o a debito eventualmente risultanti, nonché le relative modalità di rimborso o recupero, non sarà inviata ai titolari di pensioni il cui importo non subirà variazioni per effetto della normativa in questione.

Redditi prima casa

In risposta al quesito inoltrato dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell'INPS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro – Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, con nota prot. n. 70042 del 22/3/2005, ha ribadito la necessità di considerare il reddito derivante dalla casa di abitazione ai fini dell'accesso al diritto a pensione di invalidità civile. Quanto sopra, in base alla considerazione della distinzione tra deducibilità dei redditi ai fini fiscali e commutabilità degli stessi redditi ai fini previdenziali e, sul presupposto che, laddove il legislatore abbia voluto escludere il reddito della casa di abitazione, lo ha esplicitamente previsto.

La Ragioneria Generale dello




Stato, rendendo noto il proprio parere, richiesto dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro, ricorda che la vigente disposizione stabilisce che... *non rileva ai fini della specifica normativa previdenziale, in base alla quale, sia in sede di accertamento del re-*

quisito reddituale che ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione o all'assegno mensile nei confronti dei minorati civili, si deve tener conto dei redditi di qualsiasi natura calcolati agli effetti dell'Irpef al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

La stessa Ragioneria ha con-

cluso che... *si ritiene di dover ribadire che la normativa previdenziale in materia non dà adito a difficoltà interpretative circa la necessità di computare il predetto reddito, tenuto conto che laddove il legislatore ha voluto escludere il reddito della casa di abitazione lo ha esplicitamente previsto.*



Frammenti di storia

...l'esatta applicazione della norma

Recenti celebrazioni sindacali mi hanno indotto, ormai per vizio coatto, alla rilettura di un po' di storia di quel movimento politico, culturale e operaio che organizzò i lavoratori delle varie categorie e specializzazioni, in sindacati. Tutto ciò è nato dalla necessità di tutelare, garantire i lavoratori nelle dispute contrattuali, le famose tariffe di allora nei confronti dei datori di lavoro.

Al compito di trattare, seguì immediatamente quello ancora più gravoso, rapportato ai tempi cioè... *vigilare sull'esatta applicazione della norma*. Ancora oggi la *vigilanza* sulla norma richiede molta attenzione e impegno con particolare riferimento ai pensionati ex lavoratori dipendenti specie dello Stato.

Per parlare di quel movimento operaio, menzionato prima, sarà bene fare anche un cenno lampo alle origini di natura culturale che coltivarono l'idea.

La Rivoluzione industriale inglese con le sue pesantezze nei confronti degli operai, ivi compresi in maniera consistente i bambini e le donne, fu il terreno da semina. Nasce la *questione sociale* con due grandi gruppi di pensiero, quello rivoluzionario-maxista pro-rivoluzione, e quello

sociale-riformista che predilige la via legale e i lavoratori nella politica; successivamente social-democrazia.

Sta di fatto che il movimento operaio in maniera concreta moderna nasce in Inghilterra e quindi Sindacato cioè Trade Union; come ho già detto a livello di associazione e di categoria. Velocemente viene al tavolo l'urgente ricerca di migliori condizioni di vita dei lavoratori, gli orari, le protezioni sul lavoro, le mutue, l'istruzione. Dopo dure lotte la Gran Bretagna nel 1864, la Francia e la Germania nel 1870 affrontano con impegno il problema.

Siamo quasi ormai al XX secolo quando in Inghilterra e Francia cadono i divieti legali e a questa consistente vittoria, prevalentemente ottenuta dagli operai dell'industria si agganciano velocemente altre categorie. Quello che conta essenzialmente è il riconoscimento dei sindacati quali rappresentanti legali dei lavoratori. Contemporaneamente o quasi si sviluppano altri tentativi per risolvere la questione operaia. In America Robert Owen (1771-1858) ci prova con il suo stabilimento ultra moderno ottenendo buoni risultati. In altri esperimenti però fallisce. I francesi con le comunità autosuffi-



cienti creati da Charles Fourier (1792-1837) che si chiameranno *falansteri* (edificio o complessi di edifici ove avrebbero operato le persone a gruppi di 1500/2000) ordinate al lavoro secondo le teorie dell'autore.

Ci sono stati altri utopisti: Platone, Moro, Campanella e così via. In Italia è il Piemonte, ovviamente, che dà il *là*: sorgono le Società Operaie di Mutuo Soccorso che si propagano anche in Liguria ove resistettero anche alle pressioni del fascismo. Dopo si arriva al Congresso di Firenze nel 1861.

Da buoni italiani subito *i distinguo* e le scissioni: i mazziniani che vogliono politicizzare il tutto per motivi patriottici e anzitutto mirano al suffragio universale cioè al voto per tutti.

Altri, i moderati insistono sull'importanza del mutuo soccorso, poi arriva Bakunin con le sue teorie anarchiche ma, nel 1892 a Genova, nella Sala Sivori si realizza il Partito Socialista Italiano e si rafforza modernamente il movimento sindacale. Anche la Chiesa affronta il problema e tralasciando i tentativi teorici precedenti si può partire storicamente dall'Enciclica *Rerum Novarum* di Leone XIII del 1891 il quale pur riconoscendo il diritto alla proprietà privata, si appella alla solidarietà e alle possibilità reciproche fra individui comunità e Stato in difesa dei meno abbienti. Union, nonostante ombre e luci, si afferma, dal 1933 al 1945 brilla la stella di Franklin Delano Roosevelt, presidente; vi furono i Cento giorni famosi prima delle riforme poi il decollo della dottrina New Deal in tutte le sue specialità.

Intanto da quel lontano giorno della Sala Sivori, la vita del Sindacato e del sindacalismo italiano è sempre stata un'intensa battaglia di uomini e di idee. Cominciano le dominanti politiche e a molti la definizione... *associazione di lavoratori e datori di lavoro appartenenti alla stessa categoria, costituita per gli interessi collettivi*... non basta più e sta anche stretta.

Non sono più adeguate le federazioni di *mestieri*, si arriva alla Camera del Lavoro nel 1906 e alla Confederazione Generale del Lavoro. Parentesi delle corporazioni del fascismo, e dal 1944 la Confederazione Italiana del Lavoro.


Continuano le dispute sempre nello spirito e per il bene della causa, i cattolici nel 1948 si staccano e formano l'Unione Italiana del Lavoro per arrivare poi al Patto Federativo del luglio 1972 CGIL-CISL-UIL.

Arriviamo agli anni Ottanta. Cresce il movimento di coloro che ritengono di non essere sufficientemente rappresentati dalla confederazione. Nasce il sindacalismo autonomo, che si propone maggior impegno – attenzione nei confronti delle specifiche categorie e l'indipendenza dalla politica. Sorge la FISAFS e con il tempo il S.A.PENS. il cui statuto all'art. 2 recita:

**“... il S.A.PENS.
ha una propria autonomia
decisionale.
Ai soci è garantita la più ampia
libertà di espressione
assicurando rispetto di tutte
le opinioni
politiche, ideologiche
e di fede religiosa...”**

Siamo oltre il 2000, è trascorso un abbondante secolo dalle prime battaglie... ma *l'esatta applicazione della norma* è sempre un lontano obiettivo da raggiungere.

Pier Luigi Villa



Errata Corrige

Quanto detto nel numero precedente Cicerone n. 3/2005 a pagina 10 sulla *“Successione legittima”* al secondo capoverso è da intendersi: il coniuge concorre all'eredità nella misura di 2/3 invece che nella misura del 50%.



I vostri quesiti

a cura di Fausto Mangini

Sono un vostro lettore che si rivolge a voi per sapere che differenza c'è tra la pensione sociale e l'assegno sociale. Potete spiegare nei particolari chi sono i beneficiari dell'una e l'altra prestazione e perché, pur essendo destinate entrambe a persone oltre i 65 anni di età, gli importi mensili e i limiti di reddito sono diversi?

Va detto anzitutto che la pensione sociale è un trattamento ormai in via di estinzione, che percepiscono oggi le persone dai 75 anni in su. Dal 1/1/1996, infatti, ai cittadini ultrasessantacinquenni viene corrisposto l'assegno sociale.

Il cambiamento, voluto allora dalla riforma Dini del '95, ha lo scopo da un lato di ridurre la spesa assistenziale e dall'altro di garantire qualcosa in più a chi ha veramente bisogno. E questo spiega le differenze tra le due prestazioni anche se i destinatari sono sempre gli stessi, divisi soltanto dall'anagrafe: pensionati sociali sono coloro che hanno compiuto 65 anni entro il 31/12/1995; titolari di assegno sociale quanti sono arrivati a tale età successivamente. E' più difficile avere oggi l'assegno sociale, rispetto alla pensione sociale di un tempo, perché sono stati abbassati i limiti di reddito che fanno scattare il diritto. La pensione sociale spetta nella misura intera (309,02 € al mese nel 2005) se il reddito personale, cumulato con quello del coniuge non supera 9.825,37 €. Così non è per l'assegno sociale la cui soglia massima è praticamente la metà (4.817,74 €).

Per capire in che misura i limiti di reddito influiscono sul diritto alle due prestazioni facciamo l'esempio di una coppia in cui il marito ha come unico reddito una pensione INPS di 9.800 € all'anno.

In questo caso la moglie non ha diritto all'assegno sociale nemmeno nella misura ridotta. Mentre a parità di condizioni un tempo avrebbe avuto diritto alla pensione sociale e oggi la conserva senza problemi perché il limite annuo è di 9.825,37 €. Entrambi i trattamenti spettano in misura ridotta se il pensionato che vive da solo ha un reddito compreso tra zero e il limite di reddito fissato dalla legge. Si applica in sostanza il principio che ogni euro di reddito riduce della stessa cifra l'assegno. La stessa logica si applica ai pensionati coniugati con redditi compresi nella fascia intermedia. Le due prestazioni si differenziano anche nell'importo mensile. Per l'assegno sociale il trat-

tamento di base (374,97 € nel 2005) è più alto di quello previsto per la pensione sociale (309,02 €). Ma i trattamenti in sostanza si equivalgono tenendo conto delle maggiorazioni che la legge prevede a favore dei soggetti più poveri con età compresa tra i 65 e i 69 anni. I titolari di pensione sociale, senza altri redditi se vivono da soli o con redditi di coppia fino a 8.891,87 se coniugati, hanno diritto ad una maggiorazione di 82,64 € al mese. Mentre i titolari di assegno sociale hanno diritto ad una maggiorazione mensile di 12,92 € senza altri redditi se vivono da soli o con redditi di coppia fino a 10.334,87 se coniugati. A conti fatti viene fuori che se beneficiano entrambi delle maggiorazioni i pensionati sociali percepiscono qualcosa in più (3,77 € al mese) dei titolari di assegno sociale.



Produce reddito la pensione d'invalidità civile con accompagnamento, in presenza di altri redditi? La pensione va denunciata nella dichiarazione dei redditi?

La risposta è negativa. In base all'art. 49 del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati. Per quanto riguarda la locuzione le pensioni di ogni genere e gli assegni a essi equiparati, con questa previsione, secondo la circolare 326/E del 23/12/1997 del ministero delle Finanze, si è inteso richiamare anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività che trovano genericamente la loro causale in un rapporto diverso da quello di loro dipendente, come, ad esempio, le pensioni erogate ai professionisti o agli artigiani, le pensioni di invalidità. Tuttavia a norma dell'art. 34, comma 3 del Dpr 601/73 i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi (ora soppressa in verità) nei confronti dei percipienti.

La risoluzione del ministero delle Finanze, Direzione Generale imposte dirette del 10/7/1985, n° 11/701 chiarisce che le pensioni in questione sono esenti dall'Irpef in quanto rientranti tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale di cui alla previsione nor-



mativa recata dal citato comma 3 dell'art. 34 del Dpr 29/9/1973, n. 601. In questo senso la stessa Direzione si era già espressa nella circolare del 1/6/1985, n. 19/8/798.



Abito in una città che ha deliberato l'aliquota dello 0,4‰ per l'addizionale Irpef e, curiosando sul nuovo metodo di calcolo delle imposte sui redditi di lavoro dipendente, ho verificato che: con un reddito annuo di solo lavoro dipendente di 7.530 € nulla è dovuto al fisco, mentre con un reddito di 7.536 € (6 € in più) è dovuta l'Irpef per 11 € e addizionali per 68 e 30 €. E' proprio così o vi sono dei correttivi che smentiscono questa assurdità?

L'inconveniente lamentato dal lettore è reale, e si verifica tutte le volte che nel sistema delle imposte sono fissate delle esenzioni in presenza di soglie di reddito. Infatti, una volta superata di poco la soglia dell'esenzione per l'Irpef, scattano le imposte (sull'eccedenza) e le addizionali di legge, per cui il reddito netto disponibile per il soggetto è inferiore a quello di chi ha un reddito più basso, ma al limite della soglia medesima.

In passato, in presenza di questi problemi il legislatore aveva posto dei correttivi (in tema di detrazioni familiari), ma allo stato attuale non vi è traccia di ciò nell'ordinamento.




Sono separato consensualmente dalla moglie casalinga. Mi chiedo quando non ci sarò più, una mia figlia naturale, non legittimata, potrà avere una quota della pensione di reversibilità?

I figli naturali rientrano a pieno titolo tra i beneficiari della pensione di reversibilità se si verificano le seguenti condizioni:

- sono stati riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- o in alternativa sono stati riconosciuti, o giudizialmente dichiarati dal coniuge del deceduto.

In questo caso, al pari dei figli legittimi o legittimati, hanno diritto all'assegno se alla scomparsa del genitore: • hanno meno di diciotto anni di età; • sono studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni; • sono studenti universitari che non hanno completato il corso legale di laurea e non hanno un'età superiore a 26 anni; • risultino completamente inabili a prescindere dall'età.

Per i figli studenti e inabili si richiede inoltre che risultino a carico del genitore al momento della morte.



Variazioni Rendite Catastali

Il comma 336 della legge 311/2004 recita: I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze 19/4/1994 n°701. La richiesta contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, all'iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento e la relativa rendita.

Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del Regio Decreto Legge 13/4/1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/8/1939, n. 1249, e successive modificazioni.

In ottemperanza a quanto sopra vari comuni tra cui Genova hanno provveduto in via sperimentale alla attuazione delle procedure che a seguito potranno essere portate a livello nazionale. Molti cittadini si sono visti recapitare lettere con l'obbligo di verificare la categoria dei propri immobili e del caso provvedere alla revisione tramite Studi Tecnici.

Per cui chi si trovasse in una delle situazioni descritte, può rivolgersi presso le nostre sedi territoriali S.A.Pens., per adempiere agli obblighi legislativi e contenere gli oneri relativi.

La nostra tradizione, il tuo futuro

DAL
1881

*La nostra competenza
al servizio della tua fiducia. Ieri, oggi, domani.*



Treno Eurostar ETR 500 decorato da HDI Assicurazioni

Dal 1881, quando eravamo ancora la **Società di Mutuo Soccorso tra gli agenti delle strade ferrate italiane**, a oggi, che facciamo parte del grande gruppo assicurativo internazionale HDI, è trascorso più di un secolo.

Nel segno di una tradizione che permane, rinnoviamo ogni giorno il nostro cammino con il costante obiettivo di soddisfare le esigenze e le aspettative dei **dipendenti e dei pensionati delle Ferrovie dello Stato**, realizzando prodotti e servizi **su misura ed esclusivi**.

Proprio perché con i ferrovieri abbiamo costruito la nostra storia, tutti i giorni lavoriamo per **assisterli nel presente** e per **proteggere il loro futuro**.

HDI

ASSICURAZIONI

www.hdia.it

Al tuo fianco, ogni giorno